

Prezzi per collegamenti diretti numerici a 2,5 Gbit/s (Offerta base)
Opzione interfaccia 16 x 155 Mbit/s

Tipo di Contratto (*)	Volumi di spesa (**)	Canoni mensili (lire)					
		Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo				
			Classi di distanza del collegamento (***)				
			Fino a 60 Km	Oltre 60 Km fino a 300 Km		Oltre 300 Km	
			Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km	Quota fissa	Quota al Km
Standard	Fino a 10 Mld.	68.750.000	7.687.500	371.250.000	1.500.000	776.250.000	150.000
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	68.125.000	7.625.000	369.375.000	1.468.750	770.625.000	131.250
	Oltre 50 Mld.	67.500.000	7.562.500	367.500.000	1.437.500	765.000.000	112.500
Pianificato	Fino a 10 Mld.	66.875.000	7.500.000	366.000.000	1.400.000	761.625.000	81.250
	Oltre 10 e fino a 50 Mld.	63.750.000	7.437.500	370.875.000	1.256.250	725.250.000	75.000
	Oltre 50 Mld.	60.000.000	7.187.500	373.500.000	962.500	645.375.000	56.250

(*) Contratto standard: contratto di durata annuale
 Contratto pianificato: contratto triennale con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda tutti i collegamenti nazionali di velocità ≥ 2 Mbit/s; la spesa viene rapportata ad anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente, è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

(***) La distanza del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente ai 500 metri.

OFFERTA COLLEGAMENTI DIRETTI DI TELECOM ITALIA

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
(CONTRIBUTI E CANONI AGGIUNTIVI)

CDA

COLLEGAMENTI MULTIPUNTO

Canoni Aggiuntivi mensili:

- per ciascun punto di derivazione:	L.	125.000
- per ciascuna derivazione attiva:	L.	22.500
- per ciascuna derivazione passiva:	L.	6.250

COLLEGAMENTO DI RISERVA

Canoni Mensili per collegamenti interurbani

Qualora il Cliente richieda la cessione in uso di un collegamento di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, dovrà corrispondere il canone di accesso per collegamenti urbani maggiorato del 50% e (sulla base della distanza effettiva esistente tra la sede del cliente e la centrale interurbana) i canoni trasmissivi mensili per collegamenti urbani.

CDN

COLLEGAMENTI MULTIPUNTO

Canoni aggiuntivi mensili:

- per ogni punto di derivazione del collegamento (in località intermedia o terminale del collegamento)	L.	116.670
- per ciascuna derivazione attiva	L.	20.830

APPARATO DI RISERVA

Canone mensile per apparato DCE di riserva:

- fino alla velocità di trasmissione di 9600 bit/s	L.	37.000
- dalla velocità di trasmissione di 14.400bit/s fino a 64 kbit/s	L.	75.000
- dalla velocità di trasmissione 128 kbit/s fino a 2 Mbit/s	L.	200.000

RPV-D

Prestazioni aggiuntive per collegamenti numerici multipunto e punto-multipunto con velocità da 64 Kbit/s a 2 Mbit/s e funzionalità multicanale (servizio RPV-D). Funzionalità di definizione e configurazione delle terminazioni di rete e dei collegamenti di competenza del cliente per le correlate funzionalità di controllo e gestione:

Contributo di attivazione per configurazione di rete	L.	1.000.000
Canone mensile per ogni terminazione di rete	L.	100.000
Contributo per la variazione della configurazione dei collegamenti tra le terminazioni, a richiesta del cliente	L.	50.000

CDN PLUS

Prestazione aggiuntive di supervisione ed indicazione del funzionamento del collegamento CDN (per velocità fino a 64 Kbit/s).

Contributo attivazione della funzionalità, per terminazione di rese già attiva	L.	300.000
Canone mensile per teminazione di rete	L.	30.000

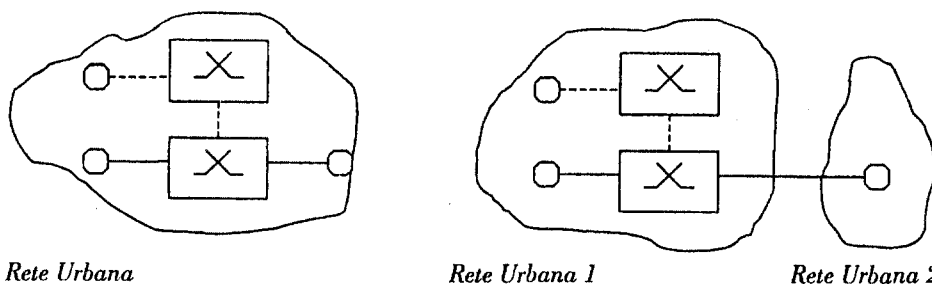
CDN (prestazioni di nuova introduzione)

Collegamento numerico di riserva su sede diversa (per velocità da 64 Kbi/s a 2 Mbits) con percorso diverso

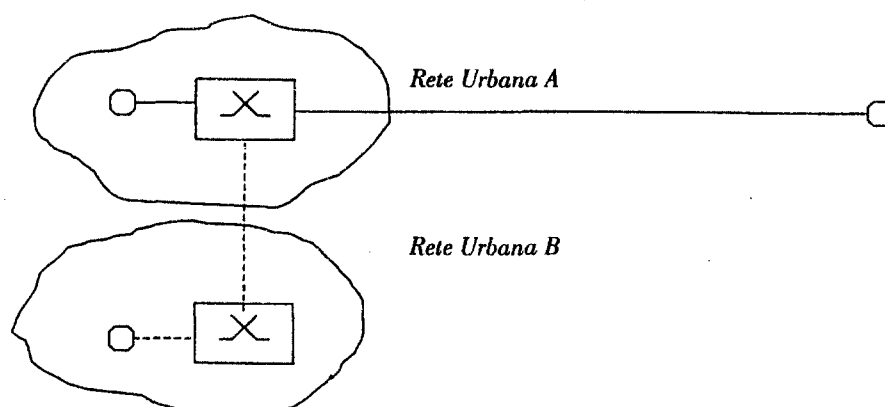
Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento urbano dalla propria sede alla centrale, da utilizzare come riserva, deve corrispondere i prezzi previsti per il servizio in ambito urbano ed in particolare un contributo ed un canone di accesso per terminazione di rete e il canone trasmissivo in vigore per la velocità di trasmissione oggetto della richiesta, rapportato alla distanza effettiva tra le centrali di competenza della sede principale e della sede di riserva.

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento interurbano, da utilizzare come riserva dalla propria sede ad una centrale di una rete urbana diversa, dovranno essere corrisposti i prezzi in vigore per l'ambito relativi ad un contributo ed un canone di accesso per terminazione di rete, più un canone trasmissivo rapportato alla distanza interurbana esistente tra la sede di riserva e la sede principale.

Esempi di rilegamento di riserva urbano



Esempi di rilegamento di riserva interurbano



Collegamento numerico di riserva su stessa sede e con stesso percorso (per velocità da 64 Kbit/s a 2 Mbit/s)

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento di riserva per un collegamento urbano, dalla propria sede alla centrale, deve corrispondere i prezzi previsti per il servizio in ambito urbano relativi ad un contributo ed un canone di accesso per terminazione di rete, quest'ultimo ridotto del 25%.

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento di riserva per un collegamento interurbano, dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere i prezzi previsti per l'ambito interurbano relativi ad un contributo ed un canone di accesso per terminazione di rete, quest'ultimo ridotto del 25%.

Raccordo di accesso protetto per collegamenti a 155 Mbit/s

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di un collegamento a 155 Mbit/s con raccordo di accesso protetto (doppio raccordo realizzato in diversità con scambio automatico di instradamento), dovrà corrispondere, per ogni terminazione di cui richiede il raccordo di accesso protetto, oltre al relativo contributo e canone di accesso, un importo pari al 95% del canone di accesso stesso.

Diversità di instradamento

A fronte della richiesta di diversità di instradamento per coppie di collegamenti terminati a 155 Mbit/s, il cliente dovrà corrispondere per uno dei due collegamenti, oltre ai canoni di accesso e trasmissivi della stessa velocità, una maggiorazione pari al 20 % della somma dei canoni.

Diversità di apparato per coppie di collegamenti a 155 Mbit/s in diversità di instradamento

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di una coppia di collegamenti a 155 Mbit/s in diversità di instradamento, terminati su stesse sedi e acquisiti in modalità *standard*, e richieda inoltre l'attestazione dei due collegamenti su apparati diversi, dovrà corrispondere, per ogni sede relativamente alla quale richiede la diversità di apparato, oltre a quanto dovuto per la coppia di collegamenti in diversità di instradamento, un importo pari al 50% del canone di accesso di uno dei due collegamenti.

Qualora il cliente richieda la cessione in uso di una coppia di collegamenti a 155 Mbit/s in diversità di instradamento, terminati su stesse sedi e acquisiti in modalità pianificata, e richieda inoltre l'attestazione dei due collegamenti su apparati diversi, dovrà corrispondere, per ogni sede relativamente alla quale richiede la diversità di apparato, oltre a quanto dovuto per la coppia di collegamenti in diversità di instradamento, un importo pari al 25% del canone di accesso di uno dei due collegamenti.

RPV-D ad alta velocità

Prestazione aggiuntiva per collegamenti numerici multipunto e punto-multipunto

Si tratta dell'estensione ai collegamenti ad elevata velocità (2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,500 Gbit/s) delle funzionalità di definizione e configurazione delle terminazioni di rete e dei collegamenti urbani e interurbani di competenza del cliente e per le correlate funzionalità di controllo e gestione:

Canone mensile aggiuntivo di abbonamento per ogni terminazione di rete

2	Mbit/s	Lire	100.000
34	Mbit/s	Lire	600.000
155	Mbit/s	Lire	1.800.000
622	Mbit/s	Lire	4.500.000
2,5	Gbit/s	Lire	11.250.000

A tali canoni vanno aggiunti il contributo di attivazione della prestazione (lire 1.000.000) oltre che le seguenti componenti tratte dai listini in vigore:

- contributo per terminazione in funzione della velocità di accesso complessiva
- canone mensile di accesso per ogni terminazione in funzione della velocità
- canone mensile trasmissivo per ogni singolo flusso definito tra le terminazioni di rete in funzione della velocità

Le velocità consentite per i singoli flussi trasmissivi tra le terminazioni sono:

- 2 Mbit/s
- 34 Mbit/s
- 155 Mbit/s

Collegamenti temporanei e co-locati**Collegamenti temporanei**

Tale modalità di fornitura prevede che la fornitura dei collegamenti diretti fino a 2 Mbit/s possa essere richiesta senza vincoli di durata contrattuale minima. All'atto della richiesta il cliente indica il periodo (in giorni) per il quale desidera che il collegamento venga reso disponibile. Durante tale periodo il cliente ha facoltà di richiedere una proroga di tale disponibilità purché il periodo massimo complessivo di disponibilità del collegamento non superi comunque i 90 giorni a decorrere dall'attivazione del collegamento stesso.

Per i collegamenti temporanei così definiti, si applicano:

Per i collegamenti diretti con interfaccia analogica (CDA) e numerici fino a 768 Kbit/s:

- i contributi di allacciamento previsti per i contratti annuali;
- i canoni previsti per i contratti annuali maggiorati del 25% e rapportati ai giorni effettivi per i quali il collegamento è stato reso disponibile.

Per i collegamenti diretti numerici a 2 Mbit/s:

- i contributi previsti per il listino *standard* con classe di spesa fino a 10 Mld;
- i canoni previsti per il listino *standard* con classe di spesa fino a 10 Mld maggiorati del 25% e rapportati ai giorni effettivi per i quali il collegamento è stato reso disponibile.

Gli importi dovuti per i collegamenti a 2 Mbit/s ceduti nella modalità sopra citata sono esclusi dalla determinazione dei volumi di fatturato per l'accesso ai listini con prezzi ridotti in funzione del volume di spesa, previsti nelle offerte *standard* e pianificate

Collegamenti co-locati

Per i collegamenti con velocità pari o superiore a 2 Mbit/s di cui una o entrambe le terminazioni risultino co-locate con centrali di Telecom Italia o situate presso sito adiacente, si intende applicare una riduzione del 65% del canone di accesso per ogni terminazione, fermo restando, nel caso di sito adiacente, quanto dovuto per le soluzioni impiantistiche necessarie.

Condizioni economiche previste per variazioni contrattuali

Contributo per subentro:	L. 100.000
Contributo per variazione del concessionario (¹) di una sede del collegamento:	L. 100.000

Contributo per cambio velocità

Per ogni cambio di velocità, ad eccezione dei casi di cui al successivo punto 2, è dovuto il contributo per terminazione previsto per la nuova velocità richiesta.

Non è dovuto alcun importo per cambi di velocità interni alle due seguenti classi di velocità: 1,2 Kbit/s - 64 Kbit/s - 128 Kbit/s - 2 Mbit/s.

Contributo per trasformazione dei collegamenti con interfaccia analogica (CDA) da 2 a 4 fili e viceversa	L. 100.000
Contributo per trasformazione della qualità dei collegamenti con interfaccia analogica (CDA) da normale a speciale e viceversa	L. 100.000

Interruzioni temporanee di collegamenti diretti

In caso di interruzioni temporanee di collegamenti diretti numerici e con interfaccia analogica non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso è dovuto nel modo seguente:

a) Per l'abbonamento a carattere permanente, sempre che le interruzioni siano pari o superiori a centottanta minuti consecutivi:

1. 1/30 del canone mensile per le interruzioni di ventiquattro ore;

2. 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno trenta minuti primi per le interruzioni inferiori a ventiquattro ore;

b) per l'abbonamento a carattere temporaneo, in rapporto al numero di ore intere o frazioni di almeno trenta minuti primi di interruzione: quota proporzionale ai canoni applicati.

In caso di interruzioni temporanee, non dipendenti da cause imputabili al locatario, di collegamenti diretti numerici a carattere parziale (CDN-T) è dovuto un rimborso, in rapporto al tempo complessivo di interruzioni, pari ad una quota proporzionale ai canoni applicati.

ALLEGATO B

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASE PER LA FORNITURA DI LINEE AFFITTATE**1. Tempo di consegna**

1.1. Il tempo di consegna è definito come il numero dei giorni solari intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta e la data in cui il circuito viene reso effettivamente disponibile alla clientela.

La richiesta, effettuata in forma scritta, dovrà essere indirizzata alla struttura competente di Telecom Italia, utilizzando le informazioni contenute nell'elenco riportato sul sito *web* di Telecom Italia, sulla base di quanto disposto nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 711/00/CONS – dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) nell'orario: 8.00-16.00.

Nel caso le richieste pervenissero fuori dall'orario indicato, il numero dei giorni comincerà a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

1.2. Per ogni circuito ordinato Telecom Italia garantisce, salvo diversa richiesta scritta da parte del cliente, un tempo di consegna pari al massimo ai valori contenuti nella seguente tabella:

Tabella 1 - Tempi massimi di consegna garantiti

Tipo di circuito	Tempo massimo di consegna
CDA e CDN $\leq$ 64 Kbit/s	Entro 30 giorni
CDN $>$ 64 Kbit/s e $<$ 2Mbit/s	Entro 45 giorni
CDN 2 Mbit/s	Entro 60 giorni
CDN $>$ 2 Mbit/s	Entro 120 giorni

Qualora Telecom Italia non sia in grado di rispettare il tempo massimo di consegna di cui alla tabella 1, si impegna a darne comunicazione al cliente entro il tempo massimo di consegna previsto per il tipo di circuito ordinato, indicando la nuova data prevista per la consegna.

L'effettiva consegna del circuito è definita sulla base della relazione tecnica firmata dalle parti sull'effettivo funzionamento del circuito.

Inoltre, per i clienti che ordinano nell'arco di un anno solare un numero di circuiti dello stesso tipo superiore a 20 (sulla base della tipologia indicata in tabella 1), Telecom Italia garantisce la consegna del 95% di tali circuiti nei tempi previsti dalla tabella seguente:

Tabella 2 - Percentuali di consegna garantite

Tipo di circuito	Percentuale di consegna garantita	Giorni solari
CDA e CDN $\leq$ 64 Kbit/s	95% delle richieste	20
CDN $>$ 64 Kbit/s e $<$ 2Mbit/s	95% delle richieste	30
CDN 2 Mbit/s	95% delle richieste	45
CDN $>$ 2 Mbit/s	95% delle richieste	90

Per i circuiti per i quali Telecom Italia ed il cliente concordano una specifica data di consegna, al fine del calcolo delle percentuali di cui alla precedente tabella si tiene conto del rispetto di tale impegno da parte di Telecom Italia (i circuiti consegnati oltre la data concordata vengono considerati come non consegnati entro il numero di giorni solari previsti dalla tabella 2). Similmente si opera per i circuiti di cui al punto 1.3.

1.3. I tempi di consegna di cui alla tabella 1:

1) in caso di fermi per causa "permessi enti pubblici", vengono prolungati del tempo necessario per ottenere tali permessi; il prolungamento va comunicato al cliente;

2) nel caso in cui la terminazione d'utente sia collocata in un sito posto in "aree speciali", riconoscibili per l'isolamento e la bassa densità di popolazione (ad es.: le isole con meno di 1000 abitanti, le aree di alta montagna pressoché disabitate, ecc.) e/o in un sito posto in "località disagiate", in quanto non raggiungibili per vie ordinarie o raggiungibili solo con mezzi di trasporto speciali (ad es.: elicottero, funivia, ecc.), Telecom Italia può derogare ai tempi indicati in tabella 1, dandone comunicazione motivata al cliente e comunicando allo stesso il tempo necessario per la fornitura e la conseguente data di consegna prevista;

3) in caso di necessità di posare la fibra per il rilegamento del circuito richiesto, sono prolungati del tempo necessario per la posa di tale fibra; in tal caso Telecom Italia si impegna a comunicare al cliente il tempo necessario per tale posa e la conseguente data di consegna prevista;

4) in caso di inaccessibilità della sede o degli impianti del cliente, per cause dipendenti da quest'ultimo, vengono incrementati del 20%.

2. Penali a carico di Telecom Italia s.p.a. in caso di ritardi nella consegna dei circuiti richiesti

Qualora Telecom Italia s.p.a. non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nel precedente paragrafo 1 - tabella 1 - eventualmente modificati come definito al punto 1.3. o nei tempi concordati con il cliente, corrisponderà al cliente, automaticamente e a partire dalla prima fattura utile, una penale pari a:

Tabella 3

Ritardo	Penale
1-2 giorni solari	30% canone mensile
3-7 giorni solari	50% canone mensile
8-15 giorni solari	100% canone mensile
16-30 giorni solari	200% canone mensile
Oltre il 31-esimo giorno solare	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo

Qualora Telecom Italia s.p.a., per una delle tipologie di circuiti di cui alla tabella 2, non rispetti le percentuali di consegna garantite definite in tale tabella, corrisponderà al cliente una penale commisurata alla differenza tra il 95% e la percentuale di circuiti effettivamente consegnati nei tempi previsti nella tabella 2, nella misura fissata nella seguente tabella 4 per ciascun punto percentuale:

Tabella 4

Punti percentuali inferiori al 95%	Penale
1-10 punti percentuali	3 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tabella 2
11-20 punti percentuali	6 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tabella 2
Oltre 20 punti percentuali	12 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tabella 2

La verifica del rispetto delle percentuali di consegna garantite di cui alla tabella 2 è effettuata annualmente, in relazione ai circuiti ordinati in ciascun anno solare da ciascun cliente che supera il numero minimo di 20 circuiti ordinati per tipo.

A tal fine, il cliente deve, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare a Telecom Italia la contestazione del mancato rispetto delle percentuali di consegna di cui alla tabella 2. Telecom Italia, a meno di diverse valutazioni, da trasmettere al cliente entro 30 giorni, dovrà corrispondere al cliente la penale prevista nella tabella 4 a partire dalla prima fattura utile.

3. Tempi di ripristino

3.1. Il tempo di ripristino del servizio è definito come il numero di ore (solari o lavorative, a seconda dei casi) intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia, fatti salvi i casi di indisponibilità della sede cliente.

La segnalazione del guasto dovrà essere effettuata all'apposita struttura centralizzata di Telecom Italia indicata nel contratto, così come previsto dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 711/00/CONS, e operante 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno.

La segnalazione può avvenire via fax/segreteria telefonica o via telefono. Nel primo caso, Telecom Italia è tenuta a trasmettere al cliente, entro un'ora lavorativa dall'avvenuto ricevimento del fax/messaggio, il numero di intervento e l'orario di avvenuta ricezione della segnalazione.

Nel caso di segnalazione telefonica, l'operatore di Telecom Italia comunicherà direttamente al cliente il numero di intervento e l'ora della segnalazione.

La riparazione del guasto avverrà nell'orario di lavoro 8.00-16.00.

I tempi di ripristino garantiti sono quelli indicati nella seguente tabella 5, salvo quanto diversamente concordato con il cliente:

Tabella 5 - **Tempi normali di ripristino**

Tipo di circuito	Tempi massimi di ripristino (*)
CDA e CDN $\leq$ 64 Kbit/s	entro 8 ore lavorative
CDN $>$ 64 Kbit/s e $<$ 2Mbit/s	entro 4,5 ore lavorative
CDN 2 Mbit/s	entro 4,5 ore lavorative
CDN $>$ 2 Mbit/s	entro 4,5 ore solari

(*) da far decorrere dal momento della segnalazione del guasto.

3.2. I tempi di ripristino indicati nel precedente paragrafo 3.1 non si applicano in caso di:

- 1) cause di forza maggiore;
- 2) guasti causati da terzi;
- 3) causa cliente, ovvero indisponibilità della sede del cliente, laddove l'accesso a tale sede sia indispensabile per la riparazione del guasto;
- 4) collegamenti posti in "aree speciali" o "località disagiate", così come definite al precedente paragrafo 1.3.2.).

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) Telecom Italia si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Nel caso di cui al punto 3) il tempo si considera reiterato.

Nel caso di cui al punto 4) le parti dovranno concordare nuovi tempi di ripristino.

4. Penali a carico di Telecom Italia s.p.a. in caso di ritardo nella riparazione dei circuiti

Nel caso in cui vi sia un ritardo rispetto ai tempi di ripristino indicati nella precedente tabella 5, o quelli diversamente concordati tra le parti, Telecom Italia corrisponderà al cliente, automaticamente e a partire dalla prima fattura utile, una penale pari a:

Tabella 6

Ritardo di ripristino	Penale
14 ore	25% del canone mensile
5-8 ore	100% del canone mensile
8-10 ore	200% del canone mensile
Ogni ora oltre la decima	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo

Al fine del calcolo dei ritardi di ripristino del servizio di cui alla tabella 6:

1. nei casi in cui i tempi massimi di ripristino garantiti siano espressi in numero di ore lavorative, il ritardo di ripristino va calcolato sulla base dei seguenti orari: 8.00-20.00 dal lunedì al venerdì; 8.00-13.00 il sabato;
2. nei casi in cui i tempi massimi di ripristino garantiti siano espressi in numero di ore solari, il ritardo di ripristino va calcolato sulla base del numero di ore solari di ritardo.

5. Recesso anticipato dal contratto

A) Contratti di durata iniziale 1 anno (*standard*):

Qualora il cliente receda prima della scadenza dell'anno di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e per i costi sostenuti, una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni residui, attualizzati in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso stesso.

B) Contratti di durata iniziale superiore ad un anno (*pianificati*):

1. Qualora il cliente receda *prima che sia trascorso il primo anno* del periodo di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati ed i costi sostenuti:

- per le mensilità precedenti il recesso, il conguaglio derivante dalle differenze tra i canoni relativi alla tipologia contrattuale inizialmente richiesta (*pianificata*) e quelli relativi ai contratti di durata annuale (*standard*);
- per le mensilità residue fino alla copertura dell'intero anno in corso una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni ai prezzi del corrispondente contratto di durata annuale (*standard*), attualizzato in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso;
- una penale pari al 5% dei canoni residui del/degli anno/i successivo/i al primo fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta (*pianificata*).

2. Qualora il cliente receda *dopo che sia trascorso il primo anno* del periodo temporale di validità dello stesso, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e i costi sostenuti:

- una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni rimanenti fino alla copertura dell'anno in corso ai prezzi di una tipologia contrattuale inizialmente richiesta (*pianificata*);
- una penale pari al 5% di eventuali ulteriori canoni residui fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta (*pianificata*).

DELIBERA n. 12/00/CIR del 14 novembre 2000

Istituzione dell'unità per la sperimentazione, la definizione e l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei livelli di qualità nei servizi di interconnessione e degli eventi critici per l'interoperabilità delle reti interconnesse

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 17/98 di approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 2/99, che istituisce il Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione;

Viste le indicazioni del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione in merito alla opportunità di utilizzare una apposita unità per assicurare le attività di presidio alla sperimentazione sia tecnica sia procedurale, per verificare i risultati della stessa sperimentazione, nonché per proporre indirizzi di adeguamento e sviluppo per la fase di implementazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla costituzione di una unità dedicata alle richiamate attività e rappresentativa delle strutture dell'Autorità chiamata ad operare sulla materia al fine anche di assicurare un armonico passaggio dalle fasi di sperimentazione a quella a regime;

Ritenuto inoltre di dover assicurare comunque nelle attività gli indirizzi sulla partecipazione degli operatori e delle associazioni interessate, secondo gli strumenti di volta in volta ritenuti rispondenti alle caratteristiche delle stesse attività;

Ritenuta l'esigenza che, nell'esercizio delle proprie attività, l'unità possa avvalersi di competenze ed esperienze esterne specialistiche per l'approfondimento di problematiche specifiche;

Udita la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Art. 1.

Costituzione della unità

1. È istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'unità per la sperimentazione, la definizione e la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei livelli di qualità nei servizi di interconnessione e degli eventi critici per l'interoperabilità delle reti interconnesse.

2. L'unità opera di concerto con i Dipartimenti ed i Servizi dell'Autorità.

3. L'unità di cui al comma 1 è composta:

a) dal Direttore del Dipartimento regolamentazione, in collaborazione con l'ing. Micciarelli nell'ambito dell'incarico speciale espletato, e dal Direttore del Dipartimento vigilanza e controllo;

b) dal personale dell'Autorità in servizio presso i Dipartimenti di cui alla lettera a);

c) dai responsabili o, eventualmente dai funzionari da questi delegati, del Servizio per le tecnologie, del Servizio affari giuridici e comunitari, nonché di altri Dipartimenti e Servizi dell'Autorità;

4. L'unità di cui al comma 1 può avvalersi di consulenze esterne e contratti di collaborazione per acquisire competenze specialistiche per l'espletamento delle attività di competenza dell'unità stessa, secondo le norme vigenti.

Art. 2.

Obiettivi e compiti dell'unità

1. L'unità di cui all'articolo 1 ha l'obiettivo di:

a) realizzare la sperimentazione progettata dal Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione per tutti i parametri di qualità individuati. La sperimentazione dovrà riguardare sia gli aspetti tecnici sia gli aspetti di carattere procedurale connessi ai rapporti tra i diversi operatori e tra operatori e Autorità;

b) valutare la risultanza della sperimentazione e definire un sistema di monitoraggio, le relative norme tecniche e le procedure operative con riferimento, anche alle problematiche connesse ad eventi critici nel funzionamento delle reti interconnesse da proporre alla Commissione infrastrutture e reti;

c) assistere alla realizzazione e messa a regime del sistema di monitoraggio adottato dalla Commissione infrastrutture e reti.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'unità, nel rispetto della normativa in vigore, può porre in essere più idonee forme di partecipazione dei soggetti interessati, anche promuovendo la realizzazione di gruppi di lavoro tra operatori.

Art. 3.

Modalità di funzionamento

1. L'articolazione delle attività e l'organizzazione dell'unità vengono definite con atto dei responsabili di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

2. L'unità dispone di un punto di contatto verso l'esterno – numero telefonico, numero fax e indirizzo di posta elettronica – per accogliere segnalazioni e commenti da parte degli operatori.

3. L'unità per la sperimentazione redige per l'Autorità un rapporto quindicinale sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'unità predispone altresì un rapporto mensile da rendere pubblico sul sito *web* dell'Autorità.

Art. 4.

Durata

1. Le attività dell'unità hanno inizio dalla sua istituzione e terminano entro il 31 dicembre 2001.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Le spese per il funzionamento dell'unità per la sperimentazione, ivi comprese quelle per le esigenze di cui all'articolo 1, comma 4, gravano sul capitolo n. 007 del Bilancio di previsione per gli anni 2000 e 2001, ai sensi del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2000

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n.15/00/CIR del 21 dicembre 2000

Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati *Ring e Full Business Company*

Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione infrastrutture e reti del 21 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1997, n. 247 e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n. 133;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n.73;

Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio 2000, in GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;

Visto il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di *unbundling* del *local loop* il 5 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/90 e 700 c.p.c.;

Vista la propria delibera n. 217/00/CONS del 7 aprile 2000, recante: "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99";

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

Vista la documentazione presentata da 26 operatori nell'ambito dell'istruttoria su esposto "Strategie di Telecom Italia a danno dello sviluppo del mercato";

Vista la documentazione depositata presso l'Autorità da Aiip, Albacom, Infostrada e Telecom Italia s.p.a. relativa al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Roma;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia s.p.a.;

Visti gli altri atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

A. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi. All'Autorità viene attribuito un potere di intervento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

L'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR prevede una serie di obblighi specifici in capo a Telecom Italia connessi alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL. In particolare, il comma 1 prevede un obbligo in capo a Telecom Italia di offerta agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL vengono utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

Il comma 3 impone a Telecom Italia di garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative. Il comma 5, prevede che l'offerta di servizi in tecnologia x-DSL alla clientela finale da parte di Telecom Italia sia effettuata in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

Con riferimento alle condizioni economiche di offerta, il comma 4 prevede che, in considerazione della fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela per l'offerta di servizi che utilizzino tecnologie x-DSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. *marketing*, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).

Infine, il comma 2 prevede che le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell'ambito dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5 della delibera n. 2/00/CIR.

Sulla base del combinato disposto del sopra richiamato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e della delibera n. 2/00/CIR, l'operatore notificato che intenda utilizzare determinate tecnologie di accesso nell'offrire servizi all'utenza finale ha l'obbligo di rendere disponibili, a condizioni eque, trasparenti, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso alle medesime componenti di connettività anche agli altri operatori licenziatari. In particolare, l'operatore notificato ha il dovere di predisporre, con un ragionevole anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale (*retail*), un'offerta *whole-sale*, determinata, almeno inizialmente, secondo criteri *retail-minus*.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, relative ai rapporti con gli utenti finali ed agli schemi contrattuali predisposti dagli organismi di telecomunicazioni. L'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 prevede, inoltre, che le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possano riguardare, tra l'altro, la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici, la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza. Inoltre, nel caso di fornitura dei servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati.

B. Iter istruttorio

Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in data 28 settembre 1999, una comunicazione relativa ad un'integrazione di un'offerta di trasmissione dati autorizzata in data 3 giugno 1997, relativa all'offerta di servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH. L'Autorità ha comunicato a Telecom Italia in data 25 novembre 1999, che tale servizio non poteva rientrare nell'autorizzazione del giugno 1997 e che doveva essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97, in quanto ritenuto un nuovo servizio. Telecom Italia ha inviato all'Autorità in data 2 dicembre 1999 specifica richiesta di autorizzazione per il servizio *ring*, ai sensi dell'articolo 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97. L'Autorità ha inviato, in data 4 gennaio 2000, una lettera a Telecom Italia richiedendo, ai fini dell'autorizzazione del servizio in oggetto, se Telecom Italia intendesse predisporre un'offerta *wholesale*. Telecom Italia ha inviato una lettera in data 19 gennaio 2000 nella quale comunicava di ritenersi autorizzata alla commercializzazione del servizio *ring* anche in assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità, ed in data 25 gennaio ha comunicato l'indisponibilità ad effettuare un'offerta *wholesale*. Con lettera del 29 febbraio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una variazione delle condizioni economiche del servizio *ring*, prevedendo sconti a volume.

In data 16 marzo 2000, l'Autorità ha emanato la delibera n. 2/00/CIR. L'articolo 5 di tale delibera imponeva a Telecom Italia la predisposizione del servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP), ossia di un'offerta all'ingrosso per servizi x-DSL rivolta agli operatori licenziatari, in tutti i casi in cui in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. Il 23 maggio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una proposta di revisione dell'offerta del 29 febbraio 2000, in ottemperanza, secondo Telecom Italia, dell'articolo 5 della delibera n. 2/00/CIR. Le strutture dell'Autorità hanno analizzato la proposta di Telecom Italia del 23 maggio 2000 e segnalato al Consiglio dell'Autorità l'opportunità di aprire un'istruttoria sul servizio *ring*, relativamente al rispetto della delibera n. 2/00/CIR. L'Autorità ha avviato in data 18 luglio 2000 tale istruttoria. In data 20 e 31 luglio 2000, sono pervenute all'Autorità denunce da parte di operatori licenziatari alternativi a Telecom Italia che segnalavano, tra l'altro, l'illegittimità dell'offerta *ring* di Telecom Italia. L'Autorità in data 12 settembre u.s. ha avviato un'istruttoria su comportamenti anti-competitivi di Telecom Italia denunciati dagli operatori licenziatari, nell'ambito dei quali è stato incluso il servizio *ring*.

La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/90 e 700 codice di procedura civile ha fatto divieto a Telecom Italia s.p.a. "di promuovere, e/o offrire, e/o concludere direttamente, o per mezzo di rappresentanti, o di soggetti in qualunque modo collegati, contratti, anche preliminari, aventi qualunque causa, e con oggetto servizi *ring*, o equivalenti, comunque nominati". Nella suddetta ordinanza la Corte afferma che "Si deve, di conseguenza, fondatamente ritenere che Telecom Italia abbia di fatto impedito, e stia impedendo tuttora [...] l'accesso al mercato dei servizi di trasmissione dati con le tecnologie più recenti ed evolute [...]". Sempre ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 3, della legge n. 287/90, in relazione ai comportamenti adottati da Telecom Italia nella fornitura di servizi che utilizzano tecnologie ADSL/x-DSL è pendente un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avviato con delibera del 17 novembre 1999.

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, in data 31 agosto 2000, la sospensione del servizio *ring* a seguito della decisione della Corte d'Appello. L'Autorità ha preso atto dell'avvenuta sospensione del ser-

vizio *ring* (per una descrizione di tale servizio si veda il paragrafo C.1.a), richiedendo, in data 14 settembre 2000, informazioni sul servizio *full business company* (per una descrizione di tale servizio si veda il paragrafo C. 1.b). Telecom Italia ha fornito, in data 22 settembre 2000, la descrizione generale del servizio, sostenendo che tale servizio rientrava nell'ambito della delibera n. 467/00/CONS in materia di autorizzazioni generali. L'Autorità ha convocato Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e 12 ottobre 2000, per approfondire le tematiche relative all'offerta *wholesale* per i servizi di connettività x-DSL ai fini dell'autorizzazione dei servizi *retail* da parte di Telecom Italia. Poiché l'Autorità aveva evidenziato rilevanti aspetti critici per tutte le proposte fino a quel momento formulate da Telecom Italia, la Società ha formalizzato, con nota del 20 ottobre 2000, un'ulteriore offerta. Con lettera del 30 ottobre 2000, l'Autorità ha confermato a Telecom Italia di non ritenere le proposte formulate in data 29 febbraio 2000 e 23 maggio 2000, conformi agli obblighi regolamentari vigenti, ed ha informato Telecom Italia di non ritenere parimenti la proposta di cui alla nota del 20 ottobre 2000 conforme a tali obblighi "con particolare riferimento all'obbligo di non discriminazione, nonché del disposto dell'articolo 5, comma 2 della delibera n. 2/00/CIR, anche alla luce delle offerte *retail* proposte da Telecom Italia denominate *ring* e *full business company*, per la componente di connettività x-DSL".

In particolare, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia che la proposta formulata da quest'ultima in data 20 ottobre 2000, presentava diverse criticità, tra le quali si evidenziava che:

- il differenziale di prezzo dell'offerta CVP non era significativo rispetto a quello dell'offerta *retail* del servizio *ring*;
- l'offerta ad altri operatori del servizio CVP doveva avere prevalentemente caratteristiche di offerta forfettaria e non solo a consumo.

L'Autorità, inoltre, nella stessa comunicazione del 30 ottobre 2000, ha informato Telecom Italia che, con riferimento al servizio, era in corso di valutazione l'applicazione dell'articolo 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, in relazione alla quale l'Autorità aveva formulato richiesta di informazioni in data 14 settembre 2000; ma che, in ogni caso, da una prima analisi dell'offerta, non si riteneva il servizio conforme ai contenuti della delibera n. 2/00/CIR per le seguenti ragioni:

- assenza di un'offerta adeguata, in analogia a quanto rilevato con riferimento all'offerta;
- mancato rispetto degli obblighi di disaggregazione del servizio di connettività rispetto alle altre applicazioni e servizi offerti alla clientela finale.

L'Autorità, pertanto, ha invitato Telecom Italia a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla proposta CVP, richiedendola riformulazione della proposta rispettando le seguenti linee guida:

- predisposizione anche di un'offerta forfettaria basata sul solo canone mensile;
- determinazione delle condizioni economiche *wholesale* seguendo le linee guida indicate nella delibera n. 217/00/CONS e nella delibera n. 2/00/CIR;
- pianificazione delle offerte e dei servizi in tecnologia x-DSL prevedendo un congruo lasso di tempo tra la predisposizione e comunicazione di offerte *wholesale* e l'avvio della pubblicizzazione e/o commercializzazione di servizi *retail*, al fine di permettere agli operatori alternativi di presentare sul mercato finale offerte analoghe;
- inserimento nell'offerta *wholesale* di determinate modifiche e caratteristiche tecniche, volte a garantire che nell'offerta *wholesale* siano contemplate tutte le modalità tecniche di fornitura del/i servizio/i contemplate nell'offerta/e *retail* (es. *frame relay*).

In data 15 novembre 2000, Telecom Italia ha inviato all'Autorità una riformulazione dell'offerta CVP.

La Corte d'Appello ha inviato all'Autorità copia di un'ordinanza del 14 novembre, nella quale richiedeva all'Autorità di fornire, entro il 30 novembre 2000, chiarimenti sull'iter istruttorio relativo alla commercializzazione delle offerte x-DSL da parte di Telecom Italia. A seguito della comunicazione di tale ordinanza, l'Autorità con lettera del 16 novembre 2000, ha convocato le parti nei procedimenti pendenti di fronte alla Corte di Appello per un'audizione che si è tenuta il giorno 17 novembre 2000, al fine di ottenere informazioni in merito alla composizione in via transattiva della controversia pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma. Nell'ambito di tale audizione, le parti convocate hanno esposto le proprie argomentazioni. Nel corso dell'audizione, nonché nei giorni immediatamente successivi, le parti hanno depositato documentazione a supporto delle proprie posizioni.